

OGGETTO: Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017 e n. 118 dell'11 luglio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 6 *bis*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge n. 22 maggio 2010, n. 73, che ha previsto che *"Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*;

Visto l'articolo 1, comma 6 *ter*, del citato decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge n. 22 maggio 2010, n. 73, che ha previsto che *"L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo"*;

Visto l'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122,- il quale, al primo comma, prevede che, *"a decorrere*

dal 1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, sia effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”;

Vista la determinazione presidenziale INPS n. 434 del 28 novembre 2011, che ha approvato i criteri di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e i criteri generali di gestione dei crediti derivanti da indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario;

Ravvisata la necessità di dettare una disciplina omogenea in materia di recupero indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto, nell'ottica dell'integrazione di tutte le Gestioni confluite nell'INPS, intesa a rappresentare un'evoluzione delle modalità di gestione dei crediti, armonizzando ogni diversa indicazione fornita nel corso del tempo;

Valutata l'esigenza di oggettivizzare le procedure di recupero sull'intero territorio nazionale, di semplificare e razionalizzare dette procedure, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, nonché di rimodulare le modalità di estinzione soddisfacente dei crediti contraendone, al contempo, le relative tempistiche;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di adottare l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante della presente determinazione, recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto indebitamente erogati nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

Il predetto Regolamento sostituisce integralmente l'allegato 1 di cui alla determinazione presidenziale n. 434 del 20 novembre 2011 che ha approvato i criteri di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e i criteri generali di gestione dei crediti derivanti da indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della presente determinazione presidenziale di approvazione ed è pubblicato sul sito Internet dell'Istituto www.inps.it entro 15 giorni dalla predetta data.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

Art. 1

Accertamento dell'indebito e relativa qualificazione

L'indebito è accertato a cura della Struttura territoriale INPS di gestione delle prestazioni pensionistiche e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto ovvero, per le sole pensioni, a livello centrale, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'interessato o dal datore di lavoro, dei dati in possesso dell'INPS e delle ulteriori informazioni acquisite presso le Pubbliche Amministrazioni e istituzioni estere, sulla base degli accordi convenzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Accertato l'indebito oggettivo nell'*an* e nel *quantum*, lo stesso va qualificato secondo le casistiche di cui ai seguenti punti:

1. indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto;
2. indebiti la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento;
3. indebiti che ricorrono in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l'erogazione indebita risiede in fattori diversi dall'applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad es. l'assenza di legittimazione del destinatario della prestazione o la pronuncia di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.

Articolo 2

Notifica della nota di debito

Verificati i presupposti di ripetibilità secondo la normativa vigente, l'indebito deve essere comunicato al pensionato/debitore mediante notifica di nota di debito contenente tutte le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell'accertamento esperito, nonché le possibili modalità di recupero diretto o di recupero indiretto.

Articolo 3

Recupero diretto

Il recupero diretto degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3, viene effettuato nei confronti del pensionato/debitore attraverso una delle seguenti modalità, secondo il seguente ordine di prevalenza:

- a) compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti dell'Istituto;
- b) trattenute su prestazioni;
- c) pagamento mediante rimesse in denaro.

Detto ordine di prevalenza non esclude, tuttavia, il contestuale ricorso in via complementare a più forme di recupero di eventuali importi residuali.

Articolo 4 Compensazione

Al fine del recupero degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3 la compensazione con i crediti spettanti al pensionato/debitore ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero diretto e prescinde dalla qualificazione dell'indebito accertato.

In fase di attivazione del recupero diretto occorre preliminarmente verificare se il pensionato/debitore sia titolare a sua volta di un credito nei confronti dell'INPS, anche facenti capo a Gestioni diverse, a qualsiasi titolo, ivi compresi i trattamenti di fine servizio/rapporto comunque denominati, nonché le prestazioni a sostegno del reddito e quelle assistenziali, con esclusione di tutte le prestazioni a titolo di invalidità civile.

Gli eventuali importi residui, al saldo delle somme compensate, devono essere recuperati secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Articolo 5 Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche

Qualora il pensionato/debitore non sia titolare di crediti nei confronti dell'INPS, oppure, effettuata la compensazione, vi sia un importo residuo, il recupero degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3 avviene mediante trattenute su pensione secondo le diverse modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7, individuate in funzione della relativa qualificazione dello stesso.

Sono oggetto di trattenute tutte le prestazioni pensionistiche di cui il pensionato/debitore fruisce o delle quali verrà a fruire in futuro.

Le pensioni o assegni sociali e i trattamenti di invalidità civile possono essere oggetto di trattenute solo relativamente a somme indebitamente erogate al medesimo titolo.

Le trattenute su pensione devono essere applicate trascorsi almeno 60 giorni dal ricevimento della nota di debito di cui all'art. 2 da parte del pensionato/debitore.

Articolo 6 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punto 1

La trattenuta sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punto 1, deve essere calcolata sulla base della trattenuta teorica massima (TTM), tenendo conto di tutte le prestazioni pensionistiche percepite dal pensionato/debitore riconducibili alle Gestioni facenti capo all'INPS, a prescindere dall'ambito di accertamento dell'indebito.

Le pensioni o assegni sociali e i trattamenti di invalidità civile concorrono rispettivamente a formare la base di calcolo solo qualora l'indebito trae origine da una di dette prestazioni.

La trattenuta teorica massima (TTM) deve essere pari al quinto dell'importo totale dei trattamenti pensionistici individuati, al lordo delle ritenute fiscali, e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo.

In caso di pensioni ai superstiti o di assegno di invalidità corrisposti con importo ridotto per effetto dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quinto deve essere sempre determinato al lordo delle suddette trattenute.

Quantificata la trattenuta teorica massima (TTM) con le regole di cui ai precedenti commi del presente articolo, la trattenuta effettiva, che non può comunque essere inferiore a 12 €, deve essere determinata in funzione delle seguenti fasce reddituali:

- per le fasce reddituali annue pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, la trattenuta teorica massima deve essere abbattuta del 60%;
- per le fasce reddituali annue superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo, la trattenuta teorica massima deve essere abbattuta del 40%;
- per le fasce reddituali annue superiori a due volte il trattamento minimo, ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo, la trattenuta teorica massima deve essere abbattuta del 20%;
- per le fasce reddituali annue superiori a quattro volte il trattamento minimo la trattenuta teorica massima non subisce abbattimenti.

Dette fasce reddituali, soggette a variazione annuale, devono essere riferite agli imponibili IRPEF annui delle prestazioni elencate nel Casellario Centrale delle pensioni riferite all'anno precedente l'avvio del procedimento di recupero.

La durata delle trattenute deve essere pari al rapporto tra l'importo del debito complessivo e la trattenuta effettiva e non può eccedere il limite di 72 mensilità.

Il limite temporale di cui al precedente comma può essere superato esclusivamente nel caso in cui l'importo residuale non sia superiore al 10 per cento del debito complessivo.

Eventuali ulteriori eccedenze devono essere recuperate in via complementare mediante contestuali rimesse in denaro secondo i criteri di cui al successivo articolo 9.

Articolo 7

Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punti 2 e 3

Gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punti 2 e 3, devono essere recuperati nei confronti del pensionato/debitore in unica soluzione, fermo restando per questi ultimi, nelle ipotesi di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio, quanto eventualmente statuito nelle singole pronunce giudiziarie.

La nota di debito, di cui all'art. 2, deve contenere la diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, con l'avvertimento che, trascorso infruttuosamente tale termine, verrà avviata la procedura di emissione dell'avviso di addebito, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, e recupero mediante agente della riscossione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Detti indebiti, su comprovate situazioni socioeconomiche dell'interessato, possono essere, anche in parte, recuperati con trattenute su pensione su domanda del pensionato/debitore nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi capoversi.

Per gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 2, le trattenute sul trattamento pensionistico possono essere applicate fino a 24 mensilità, nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali. L'eventuale residuo debito deve essere pagato in unica soluzione.

Per gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 3, le trattenute sul trattamento pensionistico possono essere applicate fino a 36 mensilità, nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere recuperate in via complementare mediante contestuali rimesse in denaro, secondo i criteri di cui al successivo articolo 10.

In tali ipotesi, al dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti indebiti, devono essere applicati gli interessi legali di dilazione, di cui all'art. 1282 del c.c., fino all'effettivo soddisfo.

Articolo 8

Recupero mediante rimesse in denaro

Il recupero degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3 deve essere attivato mediante rimesse in denaro qualora non vi siano le condizioni per effettuare la compensazione e/o le trattenute su trattamenti pensionistici o comunque, in via complementare, per gli eventuali importi residui.

Il pagamento mediante rimesse in denaro in via esclusiva, che ha natura residuale, avviene quando il pensionato/debitore non vanta crediti verso l'INPS e si trovi in una delle seguenti situazioni:

- non sia titolare di prestazioni;
- sia titolare di prestazioni assistenziali che non consentono la trattenuta diretta, per le quali non sia stata data espressa autorizzazione al recupero, qualora l'indebitito sia relativo a prestazioni di diverso titolo;
- sia titolare di un'unica prestazione o più prestazioni che non superino complessivamente il trattamento minimo.

Al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, a prescindere dalla qualificazione dell'indebitito, la nota di debito, di cui all'art. 2, deve contenere la diffida ad adempiere in unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta

notifica, con l'avvertimento che, trascorso infruttuosamente tale termine, verrà avviata la procedura di emissione dell'avviso di addebito, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Per i soli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1, la notifica deve contenere anche le informazioni utili per concordare, entro il predetto termine di 30 giorni, un eventuale piano rateale secondo i criteri esposti nel successivo articolo 9.

Articolo 9

Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1

Per gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1, il piano rateale è concesso a domanda del pensionato/debitore e solo nel caso di debiti superiori a 100 €.

Il piano deve rispettare i seguenti criteri:

- le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a 60 €, fatta salva la rata finale;
- la durata non può essere superiore a 72 mensilità.

La prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento della rateizzazione.

Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione non possa essere accolta per mancanza dei predetti requisiti, il pagamento dell'intero importo deve essere effettuato entro 30 giorni dal rigetto della rateizzazione.

Articolo 10

Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punti 2 e 3

Gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punti 2 e 3, per comprovate situazioni socioeconomiche dell'interessato, possono essere rateizzati su domanda del pensionato/debitore, con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all'art. 1282 del c.c., fino all'effettivo soddisfo.

La rateizzazione può essere accordata per debiti superiori a 100 € e nel rispetto dei seguenti criteri:

- le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a 60 €, fatta salva la rata finale;
- la durata non può essere superiore a 24 mensilità per gli indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punto 2;
- la durata non può essere superiore a 36 mensilità per gli indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punto 3.

Articolo 11 **Inadempimento a seguito di rateizzazione**

Per gli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3, qualora il pensionato/debitore non adempia a tre rate alle scadenze stabilite, anche non consecutive, si procede a notificare una diffida ad adempiere, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa, verrà meno la possibilità di restituzione dell'indebitito in forma rateale e si procederà all'emissione dell'avviso di addebito, di cui all'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale notifica assume valore di atto formale di costituzione in mora, a decorrere dalla quale, sull'importo dovuto devono essere calcolati gli interessi moratori vigenti alla medesima data.

In caso di pagamento delle rate insolute nel suddetto termine di 30 giorni, il recupero prosegue secondo le modalità di rateizzazione concordate.

Qualora il pensionato/debitore non risponda o non provveda al pagamento integrale delle rate insolute o, comunque, pur avendo pagato dette rate insolute, interrompa nuovamente il pagamento anche di una sola rata, la rateazione viene revocata e non sarà consentito un nuovo piano rateale.

In tali casi si procede, pertanto, a notificare una nuova diffida ad adempiere al pagamento dell'intero importo residuo, maggiorato degli interessi di mora, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei successivi 30 giorni dalla ricezione della stessa, si procederà all'emissione dell'avviso di addebito, ai sensi del predetto articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 12 **Recupero indiretto**

Qualora non sia più possibile ricorrere al recupero diretto, deve essere avviata la procedura di recupero coattivo con emissione dell'avviso di addebito, di cui all'articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le indebite riscossioni per le quali può essere attivata detta procedura derivano da:

- Rate di pensione *post mortem*.
- Prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata.
- Prestazioni inesportabili all'estero.
- Prestazioni derivanti da rapporti di lavoro nulli o simulati, accertati successivamente alla cessazione dal servizio.
- Revoca della prestazione.
- Sentenze favorevoli al pensionato, riformate *in pejus* in un successivo grado di giudizio, in caso di inadempimento della parte soccombente in giudizio o dei suoi successori.
- Inadempimento, mancata accettazione del piano di rateizzazione o interruzione del pagamento del piano di rateizzazione, previa procedura di cui all'art. 11.

Se nei 30 giorni antecedenti l'emissione dell'avviso di addebito il pensionato/debitore manifesti un comportamento proattivo, può essere disposta, in sede di autotutela, la sospensione ovvero l'interruzione dell'emissione medesima.

Articolo 13

Azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

Sono esperibili con azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nella qualità di datori di lavoro, gli indebiti sorti su pensioni a carico della Gestione Dipendenti Pubblici che conseguano:

1. al conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione o alla ricostituzione del trattamento definitivo di pensione a seguito di provvedimenti emessi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da Amministrazioni iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 1, della L. 335/1995 relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. L'azione diretta ha per oggetto le maggiori somme corrisposte al pensionato fino alla data di acquisizione, da parte dell'INPS, del provvedimento di pensione attestante il minore importo pensionistico, oltre i termini ordinari procedimentali di ricostituzione della pensione;
2. alla certificazione erronea o incompleta della posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore, da parte di Amministrazioni iscritte ad una delle Casse della Gestione Dipendenti Pubblici, riferita a provvedimenti emessi dall'ex INPDAP e successivamente dall'INPS. L'azione diretta ha per oggetto le maggiori somme corrisposte al pensionato fino alla data di acquisizione, da parte dell'INPS, della certificazione da cui derivi il minore importo pensionistico spettante, oltre i termini ordinari procedimentali di ricostituzione della pensione.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri